



**REGIONE CALABRIA
GIUNTA REGIONALE**

Deliberazione n. 722 della seduta del 30/12/2025.

Oggetto: Autorizzazione all'Esercizio Provvisorio 2026 per gli Enti Strumentali regionali privi di un Bilancio di Previsione 2026/2028 definitivamente approvato dal Consiglio regionale della Calabria.

Presidente e/o Assessore/i Proponente/i: F.to Prof. Marcello Minenna

Relatore (se diverso dal proponente): _____ (*timbro e firma*) _____

Dirigente/i Generale/i: F.to Dott. Filippo De Cello

Dirigente di Settore: F.to Dott. Luca Buccafurri

Alla trattazione dell'argomento in oggetto partecipano:

			Presente	Assente
1	ROBERTO OCCHIUTO	Presidente	X	
2	FILIPPO MANCUSO	Vice Presidente	X	
3	GIOVANNI CALABRESE	Componente	X	
4	GIANLUCA GALLO	Componente	X	
5	EULALIA MICHELI	Componente	X	
6	MARCELLO MINENNA	Componente	X	
7	ANTONIO MONTUORO	Componente	X	
8	PASQUALINA STRAFACE	Componente	X	

Assiste il Segretario Generale della Giunta Regionale.

La delibera si compone di n. 3 pagine compreso il frontespizio e di n. 0 allegati.

LA GIUNTA REGIONALE

Premesso che il comma 4 dell'articolo 57 della legge regionale 4 febbraio 2002 n. 8 stabilisce che la Giunta regionale può autorizzare l'*esercizio provvisorio* dei bilanci degli Enti, delle Aziende e delle Agenzie regionali, per un periodo non eccedente i quattro mesi;

Rilevato:

- che l'articolo 43 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 stabilisce che se il bilancio di previsione non è approvato dal Consiglio entro il 31 dicembre dell'anno precedente la gestione finanziaria dell'Ente si svolge nel rispetto dei principi applicati della contabilità finanziaria riguardanti l'esercizio provvisorio o la gestione provvisoria;
- che l'allegato 4/2 "*Principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria*" del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 disciplina, al paragrafo 8, l'esercizio provvisorio e la gestione provvisoria;

Considerato che i tempi per l'approvazione dei documenti contabili degli Enti strumentali regionali derivano dal combinato disposto dell'articolo 18 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n.118 e dell'articolo 57 della legge regionale 4 febbraio 2002, secondo cui l'approvazione definitiva del bilancio di previsione dell'Ente strumentale da parte del Consiglio regionale deve avvenire entro il termine perentorio del 31 dicembre dell'esercizio precedente rispetto a quello di riferimento;

Considerato, altresì, che qualora venga superato il suddetto termine del 31 dicembre, l'Ente strumentale privo di un bilancio di previsione definitivamente approvato da parte del Consiglio Regionale opera in *gestione provvisoria* secondo le regole e le limitazioni di cui al succitato paragrafo 8 dell'allegato 4/2 "*Principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria*" del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118;

Tenuto conto che con nota prot. SIAR n. 425640 del 28.12.2020 il Dipartimento Economia e Finanze ha trasmesso agli Enti strumentali regionali e ai rispettivi Dipartimenti che esercitano la vigilanza sugli Enti stessi le linee guida in materia di contabilità, ai sensi della vigente normativa, con le quali sono state fornite indicazioni operative in merito alla procedura di approvazione dei documenti contabili degli Enti strumentali;

Ravvisato che nel corso dell'esercizio provvisorio l'Ente gestisce gli stanziamenti di spesa previsti nell'ultimo bilancio di previsione definitivamente approvato dal Consiglio regionale per l'esercizio cui si riferisce l'esercizio provvisorio, secondo le regole stabilite dalla normativa di riferimento;

Richiamato l'allegato 4/2 "*Principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria*" del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e, in particolare, il paragrafo 8, che qui si intende integralmente riportato, cui l'Ente è chiamato ad attenersi rigorosamente con riferimento all'esercizio provvisorio e alla gestione provvisoria;

Ritenuto, pertanto, al fine di garantire il rispetto del principio generale della prudenza nonché di preservare gli equilibri di bilancio degli Enti Strumentali Regionali che a fare data dal 01/01/2026 opereranno in *gestione provvisoria* del bilancio, di dover autorizzare, ai sensi del comma 4 dell'articolo 57 della legge regionale 4 febbraio 2002, n. 8, a decorrere dalla predetta data del 01/01/2026, l'*esercizio provvisorio* del bilancio per l'anno finanziario 2026, e comunque per un massimo di mesi quattro fino al 30.04.2026, nel rispetto di quanto previsto dal paragrafo 8 dell'allegato 4/2 "*Principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria*" del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118;

Visti:

- la legge regionale 4 febbraio 2002, n. 8;
- la legge regionale 19 ottobre 2004, n. 25;
- il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e ss.mm.ii.;
- la legge regionale 27 dicembre 2023, n. 62;
- la deliberazione di Giunta regionale n. 758 del 27 dicembre 2024;

Preso atto:

- che il Dirigente generale ed il Dirigente di settore del Dipartimento proponente attestano che l'istruttoria è completa e che sono stati acquisiti tutti gli atti e i documenti previsti dalle disposizioni di legge e di regolamento che disciplinano la materia;
- che il Dirigente generale ed il Dirigente di settore del Dipartimento, proponenti ai sensi dell'art. 28, comma 2, lett. a, e dell'art. 30, comma 1, lett. a, della legge regionale 13 maggio 1996 n. 7, sulla scorta dell'istruttoria effettuata, attestano la regolarità amministrativa nonché la legittimità della deliberazione e la sua conformità alle disposizioni di legge e di regolamento comunitarie, nazionali e regionali, ai sensi della normativa vigente e del disciplinare dei lavori di Giunta approvato con D.G.R. n. 17/2020;
- che il Dirigente generale ed il Dirigente di settore del Dipartimento proponente attestano che il presente provvedimento non comporta oneri a carico del bilancio annuale e/o pluriennale regionale;

Su proposta dell'Assessore al Bilancio, Finanze e Patrimonio, Prof. Marcello Minenna

DELIBERA

per le motivazioni espresse in premessa, che qui si intendono richiamate quale parte integrante e sostanziale:

- **di autorizzare** gli Enti Strumentali Regionali a decorrere dal 01/01/2026, ai sensi del comma 4 dell'articolo 57 della legge regionale 4 febbraio 2002, n. 8, nelle more della definitiva approvazione dei rispettivi Bilanci di Previsione 2026/2028 da parte del Consiglio Regionale della Calabria, all'Esercizio Provvisorio, nel rispetto del punto 8 del principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria di cui all'allegato 4/2 al decreto legislativo n. 118/2011, non oltre il 30 aprile 2026;
- **di notificare** il presente provvedimento, a cura del Dipartimento Economia e Finanze, a tutti gli enti strumentali che alla data del presente deliberato risultano ancora privi di un Bilancio di Previsione 2026/2028 definitivamente approvato da parte del Consiglio regionale della Calabria, nonché ai Dipartimenti regionali vigilanti e, per il tramite degli stessi enti, ai rispettivi Revisori dei Conti;
- **di notificare** il presente provvedimento, a cura del competente Settore del Segretariato Generale, al Consiglio regionale e al Collegio dei Revisori dei Conti della Regione Calabria;
- **di disporre**, a cura del Dirigente Generale del Dipartimento proponente la pubblicazione del provvedimento sul BURC ai sensi della legge regionale 6 aprile 2011 n. 11, nonché la contestuale pubblicazione sul sito istituzionale della Regione, ai sensi del d.lgs. 14 marzo 2013 n. 33, della legge regionale 6 aprile 2011 n. 11 e nel rispetto del Regolamento UE 2016/679.

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to Avv. Eugenia MONTILLA

IL PRESIDENTE
F.to Dott. Roberto OCCHIUTO